



Bruxelles, 21.3.2024  
COM(2024) 127 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione  
tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

**1° gennaio – 31 dicembre 2023**

## Indice

1. Introduzione .....	2
2. Quadro istituzionale .....	2
3. Strumenti di applicazione, risoluzione delle controversie e denunce .....	4
3.1. Strumenti di applicazione .....	4
3.2. Risoluzione delle controversie .....	5
3.3. Denunce .....	5
4. Attuazione settoriale .....	5
4.1. Scambi di merci .....	6
4.2. Servizi e investimenti, commercio digitale, proprietà intellettuale, appalti pubblici e piccole e medie imprese .....	10
4.3. Energia .....	13
4.4. Trasporti .....	14
4.5. Pesca .....	15
4.6. Coordinamento della sicurezza sociale .....	16
4.7. Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale .....	16
4.8. Associazione del Regno Unito a taluni programmi dell'Unione .....	17
5. Evoluzione del diritto del Regno Unito .....	18
5.1. Questioni trasversali .....	18
5.2. Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile ....	20
6. Conclusioni .....	21
Allegato 1: Riunioni degli organi misti e delle altre strutture istituiti in virtù dell'accordo nel 2023...	22
Allegato 2: Panoramica delle azioni approvate dal consiglio di partenariato il 24 marzo 2023.....	23
Allegato 3: Decisioni e raccomandazioni adottate dal consiglio di partenariato o dai comitati istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione .....	24

## 1. Introduzione

Nel 2023 le relazioni tra l'Unione europea (UE) e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) si sono contraddistinte per l'adozione del Quadro di Windsor<sup>1</sup>, con il quale si è aperta la strada a una cooperazione costruttiva tra le parti, le quali si sono entrambe impegnate a sfruttare appieno le potenzialità dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ("accordo")<sup>2</sup>.

L'accordo, che si applica dal 1° gennaio 2021, disciplina una vasta gamma di settori, tra cui il commercio, i trasporti, la pesca, l'energia, il coordinamento della sicurezza sociale e la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, sempre garantendo parità di condizioni per una concorrenza leale e per lo sviluppo sostenibile e assicurando il rispetto dei diritti fondamentali.

La presente è la terza relazione della Commissione sull'attuazione e applicazione dell'accordo prevista dall'articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021<sup>3</sup>. Presenta una panoramica dei principali sviluppi che hanno interessato il funzionamento delle strutture di governance istituite dall'accordo (sezione 2) e gli strumenti di applicazione, la risoluzione delle controversie e le denunce (sezione 3). La relazione illustra in maniera sintetica i progressi compiuti nei settori che rientrano nell'ambito dell'accordo (sezione 4) e delinea gli sviluppi legislativi intervenuti nel Regno Unito che sono pertinenti per l'attuazione dell'accordo (sezione 5).

## 2. Quadro istituzionale

Nel corso del 2023 gli organi misti e le altre strutture istituiti in virtù dell'accordo si sono riuniti per monitorarne e facilitarne l'attuazione. Si sono tenute trenta riunioni riguardanti tutte le politiche contemplate dall'accordo, ossia più di quante se ne siano svolte con qualsiasi altro paese terzo con cui l'Unione abbia relazioni paragonabili in termini di scambi commerciali e cooperazione. L'elenco delle riunioni figura nell'allegato 1. La Commissione pubblica online gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni degli organi misti<sup>4</sup>.

Il **consiglio di partenariato**, l'organo principale istituito in virtù dell'articolo 7 dell'accordo per sovrintendere all'attuazione dell'accordo stesso a livello politico, si è riunito il 24 marzo 2023. L'UE, rappresentata dal vicepresidente Maroš Šefčovič, e il Regno Unito, rappresentato

---

<sup>1</sup> Dichiarazione politica di Windsor della Commissione europea e del governo del Regno Unito:

<https://commission.europa.eu/system/files/2023-02/political%20declaration.pdf>.

<sup>2</sup> Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A2021A0430%2801%29>.

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0689&from=IT>.

<sup>4</sup> Riunioni del consiglio di partenariato tra l'UE e il Regno Unito e dei comitati specializzati nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione: [https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement/meetings-eu-uk-partnership-council-and-specialised-committees-under-trade-and-cooperation-agreement\\_it](https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement/meetings-eu-uk-partnership-council-and-specialised-committees-under-trade-and-cooperation-agreement_it).

dal ministro degli Affari esteri James Cleverly, hanno riaffermato il desiderio di sfruttare appieno le potenzialità dell'accordo. Hanno ribadito l'impegno a portare avanti il lavoro sulle disposizioni relative agli scambi di energia elettrica e sull'associazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione. Hanno concordato di continuare a lavorare a un memorandum d'intesa concernente i servizi finanziari, la cooperazione in materia di proprietà intellettuale, l'istituzione dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 9 dell'accordo e l'avvio dei dialoghi sulle questioni riguardanti il ciberspazio e la lotta al terrorismo. L'allegato 2 della presente relazione riporta l'elenco completo delle azioni concordate, insieme a una sintesi dei progressi compiuti nel 2023 per metterle in pratica.

I 19 **comitati** istituiti in virtù dell'articolo 8 dell'accordo per monitorarne l'attuazione in settori specifici si sono riuniti nel corso dell'anno per discutere una vasta gamma di questioni che rientrano nella rispettiva sfera di competenza. Le riunioni hanno offerto l'occasione di esaminare i progressi compiuti in merito agli impegni sottoscritti nell'accordo e di tenere discussioni tecniche su varie questioni relative alla loro attuazione, compresi gli imminenti sviluppi normativi. Sono state adottate varie decisioni e raccomandazioni, presentate in sintesi nell'allegato 3.

L'**Assemblea parlamentare di partenariato** (PPA), istituita in virtù dell'articolo 11 dell'accordo, si è riunita due volte nel 2023. Nella riunione svoltasi a Bruxelles il 3 e il 4 luglio i parlamentari hanno discusso tra l'altro la cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito nei settori della politica commerciale e industriale<sup>5</sup>. Al di fuori dell'ambito dell'accordo la PPA ha adottato una raccomandazione sugli sforzi comuni a sostegno dell'Ucraina e sulla cooperazione in materia di sanzioni<sup>6</sup>. Nella riunione svoltasi a Londra il 4 e il 5 dicembre i parlamentari hanno discusso di clima e di pesca, oltre che di alcune questioni che esulano dall'ambito dell'accordo, ad esempio la mobilità delle persone, su cui la PPA ha formulato una raccomandazione rivolta al consiglio di partenariato<sup>7</sup>.

È proseguito il coinvolgimento di rappresentanti della società civile nell'attuazione dell'accordo. Il **gruppo consultivo interno** (GCI) dell'UE, istituito in conformità dell'articolo 13 dell'accordo, si è riunito più volte<sup>8</sup>. Ha compilato un'agenda di questioni e raccomandazioni che rispecchiano i punti di vista della società civile in merito all'attuazione dell'accordo e al più ampio quadro delle relazioni tra Unione e Regno Unito (rassegna delle questioni relative alle relazioni tra Unione e Regno Unito)<sup>9</sup>. La Commissione tiene conto di questo contributo nelle interazioni con il Regno Unito in merito all'attuazione dell'accordo.

---

<sup>5</sup> Ordini del giorno delle riunioni: <https://www.europarl.europa.eu/delegations/it/d-uk/home>.

<sup>6</sup> Raccomandazione sullo sforzo comune UE-Regno Unito a sostegno dell'Ucraina e di una cooperazione efficace in materia di sanzioni: <https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/273042/3rd%20PPA%20-%20recommendation%20on%20common%20support%20to%20Ukraine.pdf>.

<sup>7</sup> Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare di partenariato, 4-5 dicembre 2023: Programmi di mobilità per i giovani, scambi di studenti, viaggi scolastici e artisti girovaghi: [https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/279312/Final%20Recommendation%20-%204th%20EU\\_UK%20PPA.pdf](https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/279312/Final%20Recommendation%20-%204th%20EU_UK%20PPA.pdf).

<sup>8</sup> Verbali delle riunioni: <https://www.eesc.europa.eu/it/sections-other-bodies/other/eu-domestic-advisory-group-under-eu-uk-tca/events>.

<sup>9</sup> Rassegna delle questioni relative alle relazioni tra Unione e Regno Unito: [https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/eu-uk\\_relations\\_issues\\_tracker\\_december\\_2022\\_january\\_update\\_0.pdf](https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/eu-uk_relations_issues_tracker_december_2022_january_update_0.pdf).

Il 7 novembre 2023 si è riunito a Londra il **forum della società civile**, istituito in virtù dell'articolo 14 dell'accordo per condurre il dialogo sull'attuazione della parte seconda dell'accordo, dedicata a commercio, trasporti, pesca e altri accordi. La riunione si è concentrata su questioni di attuazione concernenti gli scambi di merci e servizi, la cooperazione regolamentare, la parità di condizioni, l'energia e il clima<sup>10</sup>. La Commissione tiene conto dei punti di vista espressi in seno al forum della società civile da organizzazioni della società civile, sindacati, imprese dell'UE e altre organizzazioni di lavoratori. La Commissione cerca di promuovere i loro interessi nelle discussioni con il Regno Unito sull'attuazione dell'accordo.

### 3. Strumenti di applicazione, risoluzione delle controversie e denunce

La Commissione ha messo in atto meccanismi per dare esecuzione agli impegni sottoscritti nell'accordo, risolvere le controversie che possono sorgere e trattare le denunce presentate dai portatori di interessi nell'UE.

#### 3.1. Strumenti di applicazione

Nel 2023 sono stati adottati due regolamenti volti a consentire all'Unione di esercitare in maniera efficace e tempestiva i diritti di cui gode ai fini dell'attuazione e dell'applicazione degli accordi conclusi con il Regno Unito: il regolamento<sup>11</sup> concernente l'accordo di recesso<sup>12</sup> e l'accordo per quanto riguarda le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il regolamento<sup>13</sup> concernente l'accordo per quanto riguarda le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato Euratom.

Detti regolamenti forniscono alla Commissione la base giuridica per l'adozione delle misure unilaterali e misure esecutive previste nell'accordo e nell'accordo sul recesso. In particolare la Commissione sarà in grado di sospendere gli obblighi che le incombono in forza dell'accordo qualora il Regno Unito non dia esecuzione al lodo del collegio arbitrale costituito in virtù dell'accordo<sup>14</sup> o dell'accordo di recesso. In taluni casi la Commissione sarà in grado di agire unilateralmente per tutelare gli interessi dell'UE senza ricorrere all'arbitrato, ad esempio

---

<sup>10</sup> Ordine del giorno della riunione: [https://policy.trade.ec.europa.eu/events/second-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-civil-society-forum-2023-11-07\\_it](https://policy.trade.ec.europa.eu/events/second-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-civil-society-forum-2023-11-07_it).

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2023/657 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0657>.

<sup>12</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2019/C 384 I/01): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12019W%2FTXT%2802%29>.

<sup>13</sup> Regolamento (Euratom) 2023/1479 del Consiglio, del 14 luglio 2023, recante le modalità d'esercizio dei diritti della Comunità ai fini dell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_.2023.182.01.0086.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A182%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.182.01.0086.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A182%3ATOC).

<sup>14</sup> Articolo 749, paragrafo 4, dell'accordo.

qualora una sovvenzione nel Regno Unito comporti il rischio di un consistente effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti<sup>15</sup>.

### 3.2. Risoluzione delle controversie

Mentre l'elenco degli arbitri stabilito in virtù dell'articolo 752 dell'accordo è stato adottato nel 2022<sup>16</sup>, nel 2023 è proseguito il lavoro sull'elenco dei membri del gruppo di esperti incaricato di valutare le questioni relative alla parità di condizioni, conformemente all'articolo 409, paragrafo 3, dell'accordo. Il 23 marzo 2023 l'UE ha proposto ufficialmente al Regno Unito un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri e presidenti di un gruppo di esperti<sup>17</sup>. Il Regno Unito ha inviato la sua proposta all'UE il 13 luglio 2023. Sulla base delle due proposte il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile dovrà compilare un elenco di almeno 15 persone. Si prevede che l'elenco sarà completato nella prima metà del 2024.

### 3.3. Denunce

Nel 2023 sono state presentate sei denunce tramite gli strumenti centralizzati istituiti dalla Commissione<sup>18</sup>. Una delle denunce presentate è stata dichiarata inammissibile, in quanto era stata presentata da un soggetto del Regno Unito. Le cinque denunce rimanenti riguardavano questioni che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo<sup>19</sup>. Sono state trasmesse ai competenti servizi della Commissione perché vi rispondessero.

## 4. Attuazione settoriale

L'attuazione settoriale dell'accordo ha funzionato correttamente. Tutti gli impegni in materia di attuazione che erano previsti per il 2023 o gli inizi del 2024 sono stati completati oppure sono regolarmente in corso.

La presente sezione illustra i principali risultati e i più importanti sviluppi politici registrati nel Regno Unito nei vari settori; quantifica inoltre, ove possibile, i flussi commerciali tra l'Unione e il Regno Unito.

---

<sup>15</sup> Articolo 374, paragrafo 3, dell'accordo.

<sup>16</sup> Decisione n. 3/2022 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:22022D2550>.

<sup>17</sup> <https://commission.europa.eu/system/files/2023-04/Letter%20to%20Secretary%20of%20State%20Rt%20Hon%20James%20Cleverly%20MP.pdf>.

<sup>18</sup> [https://ec.europa.eu/assets/sg/complaint\\_eu\\_uk\\_tca/complaints\\_it/](https://ec.europa.eu/assets/sg/complaint_eu_uk_tca/complaints_it/) e <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content/single-entry-point-0>.

<sup>19</sup> Le denunce riguardavano le norme in materia di immigrazione per i proprietari di abitazioni, il riconoscimento di taluni tipi di formazione medica, i controlli dei contanti alle frontiere, la protezione dei dati nei procedimenti relativi ai visti e la mobilità degli studenti.

## 4.1. Scambi di merci

Nel complesso le disposizioni in materia di scambi stabilite nell'accordo hanno funzionato in maniera del tutto corretta.

Conformemente all'articolo 31 dell'accordo, nel 2023 l'UE e il Regno Unito si sono scambiati le statistiche delle importazioni<sup>20</sup>, da cui emerge che i tassi di utilizzo delle preferenze<sup>21</sup> rimangono elevati e sono comparabili a quelli dell'anno precedente: l'88,4 % delle merci UE ammissibili al trattamento preferenziale esportate nel Regno Unito e l'81,2 % delle merci ammissibili al trattamento preferenziale importate dal Regno Unito hanno utilizzato le preferenze a norma dell'accordo. Si tratta di tassi di utilizzo delle preferenze tra i più elevati registrati nel quadro degli accordi di libero scambio conclusi dall'UE con i partner<sup>22</sup>.

Per quanto riguarda gli scambi di **prodotti biologici** gli impegni assunti nel quadro dell'accordo che dovevano essere portati a termine sono stati adempiuti in modo soddisfacente e tempestivo. L'UE e il Regno Unito hanno completato il riesame del riconoscimento reciproco dell'equivalenza delle rispettive normative a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato 14 dell'accordo. In seguito al riesame il 6 dicembre 2023 la Commissione ha adottato una decisione<sup>23</sup> che ha confermato il riconoscimento dell'equivalenza, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo<sup>24</sup>. Nel Regno Unito il riconoscimento dell'equivalenza UE è stato confermato con una decisione ministeriale adottata lo stesso giorno. Il registro online<sup>25</sup> del Regno Unito rispecchia la prosecuzione del riconoscimento dell'UE. In esito al riesame gli scambi di prodotti biologici contemplati dall'accordo possono continuare senza interruzioni dopo il 2023.

Nella riunione dell'ottobre 2023 il comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi ha portato a termine il riesame delle ulteriori misure per agevolare gli **scambi di vino** che, a norma dell'articolo 7 dell'allegato 15, si doveva effettuare al più tardi entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

---

<sup>20</sup> I dati si riferiscono al 2022.

<sup>21</sup> Il tasso di utilizzo delle preferenze rispecchia la percentuale di importazioni o esportazioni che entrano nell'ambito di preferenze commerciali rispetto al valore totale delle importazioni o esportazioni ammissibili al trattamento preferenziale per paese partner.

<sup>22</sup> Per i dettagli cfr. relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e sull'applicazione della politica commerciale dell'UE: [https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/implementing-and-enforcing-eu-trade-agreements\\_it](https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/implementing-and-enforcing-eu-trade-agreements_it).

<sup>23</sup> Decisione (UE) 2023/2719 della Commissione, del 6 dicembre 2023, sulla conferma del riconoscimento di equivalenza per i prodotti biologici di cui all'allegato 14 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/2719>.

<sup>24</sup> Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0689&from=IT>.

<sup>25</sup> <https://www.gov.uk/government/publications/organic-registers-lists-of-third-countries-or-territories-control-bodies-and-control-authorities>.

Per favorire la cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito in materia di **imposta sul valore aggiunto e crediti risultanti da dazi e imposte**, il comitato competente ha adottato le decisioni<sup>26</sup> necessarie per attuare integralmente il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte (protocollo IVA) di cui all'articolo 120 dell'accordo. Di conseguenza il protocollo IVA potrà essere attuato integralmente non appena diverranno operativi i necessari sistemi elettronici, il che secondo le previsioni dovrebbe avvenire nel corso del 2024. In tal modo gli Stati membri potranno applicare in maniera più efficace le norme IVA dell'Unione europea e recuperare dazi doganali e imposte dalle imprese del Regno Unito che riforniscono clienti nell'Unione europea.

Per quanto riguarda le **regole di origine** il 21 dicembre 2023 il consiglio di partenariato ha adottato una decisione<sup>27</sup> che proroga di tre anni, fino al 31 dicembre 2026, le vigenti regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici. Il consiglio di partenariato ha sottolineato che si tratta di una misura una tantum. Per evitare l'imposizione di tariffe doganali oltre detta data i portatori di interessi devono sfruttare i tre anni supplementari per adeguare le catene di approvvigionamento, in modo che i veicoli destinati all'esportazione verso l'altra parte siano dotati di batterie conformi alle regole di origine stabilite dall'accordo. In ossequio alla natura una tantum della proroga, il consiglio di partenariato si è autolimitato le competenze future di ulteriore modifica di queste regole specifiche per prodotto<sup>28</sup>.

Quanto agli sviluppi registrati nel Regno Unito, il 5 aprile 2023 è stato annunciato un nuovo approccio<sup>29</sup> ai **controlli di sicurezza sulle merci provenienti dall'UE**, comprese **prescrizioni sanitarie e fitosanitarie**, la cui graduale introduzione è prevista a partire da ottobre 2023. Il 29 agosto tuttavia, con la pubblicazione del Border Target Operating Model (modello operativo di frontiera)<sup>30</sup>, il Regno Unito ha deciso di introdurre gradualmente nel corso del 2024 controlli di frontiera completi sulle importazioni provenienti dall'UE.

Il ritardo nella pubblicazione del modello operativo di frontiera definitivo e la penuria di dettagli su molte delle sue disposizioni, insieme ai ritardi nell'introduzione della certificazione elettronica da parte del Regno Unito, hanno causato nell'Unione forti preoccupazioni in merito alle prescrizioni e alle procedure esatte che attendevano le esportazioni dell'UE. Le prescrizioni amministrative supplementari, i costi<sup>31</sup> e i potenziali lunghi ritardi alla frontiera potrebbero esercitare un effetto dissuasivo sulle esportazioni di prodotti agroalimentari verso il Regno Unito.

---

<sup>26</sup> Per dettagli cfr. allegato 3.

<sup>27</sup> Decisione n. 1/2023 del consiglio di partenariato per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici: [https://commission.europa.eu/publications/decision-no-12023-partnership-council-regards-transitional-product-specific-rules-electric\\_in](https://commission.europa.eu/publications/decision-no-12023-partnership-council-regards-transitional-product-specific-rules-electric_in).

<sup>28</sup> [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip\\_23\\_6707](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_6707).

<sup>29</sup> The Border Target Operating Model: Draft for Feedback: <https://www.gov.uk/government/publications/the-border-target-operating-model-draft-for-feedback>.

<sup>30</sup> The Border Target Operating Model: <https://www.gov.uk/government/publications/the-border-target-operating-model-august-2023>.

<sup>31</sup> Il governo del Regno Unito ha stimato che i nuovi controlli di frontiera sui prodotti animali e vegetali importati dall'Unione europea comporterebbero per le imprese costi amministrativi supplementari di circa 330 milioni di GBP all'anno: <https://www.ft.com/content/015e1f25-0725-49f1-9a7d-bf9ec0dc4678>.



Benché la responsabilità di sviluppare e attuare un regime di importazioni praticabile spetti al Regno Unito, per aiutare i portatori di interessi dell'UE a prepararsi alle nuove prescrizioni in materia di importazioni la Commissione ha chiesto alle autorità del Regno Unito i chiarimenti necessari tramite i canali istituiti dall'accordo, come i comitati commerciali specializzati per le misure sanitarie e fitosanitarie e per la cooperazione doganale e le regole di origine. Per tenere i contatti con i portatori di interessi nell'UE la Commissione si è valsa di strutture come il gruppo consultivo interno e il comitato consultivo sull'accesso ai mercati.

Il 1° agosto 2023 il ministero delle Imprese e del commercio ha annunciato la proroga *sine die* dell'impiego della marcatura CE su 18 categorie di prodotti che rientrano nel suo ambito di competenza<sup>32</sup>. In altre parole i produttori UE di queste categorie di prodotti non sono tenuti ad apporre la marcatura UKCA (UK Conformity Assessment, valutazione della conformità del Regno Unito) per immettere merci sul mercato britannico, ma possono continuare a usare la marcatura CE per confermare che i prodotti soddisfano i requisiti sanitari, di sicurezza e di protezione ambientale. Non è neppure necessario sottoporsi a una valutazione della conformità condotta da una parte terza nel Regno Unito. Non è ancora chiaro se altri ministeri del Regno Unito consentiranno di continuare a usare la marcatura CE su altre categorie di prodotti.

Nel 2023 i **flussi commerciali** tra l'UE e il Regno Unito hanno registrato l'andamento illustrato qui di seguito<sup>33</sup>.

Nei primi tre trimestri del 2023 l'UE ha esportato nel Regno Unito merci per un valore di 251 miliardi di EUR, il che rappresenta un incremento del 2,8 % rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 3,5 % rispetto allo stesso periodo del 2019<sup>34</sup>. Il valore delle importazioni nell'UE dal Regno Unito nei primi tre trimestri del 2023 è ammontato a 139 miliardi di EUR, con una diminuzione del 15,7 % rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 4,2 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel 2023 l'UE ha registrato un considerevole avanzo commerciale con il Regno Unito, pari a 112 miliardi di EUR.

Per effettuare un confronto tra gli scambi dell'UE con il Regno Unito e gli scambi dell'UE con il resto del mondo nei primi tre trimestri del 2023, si tenga presente che le esportazioni dell'UE verso altri paesi terzi sono aumentate dello 0,5 % rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 23,5 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Le importazioni dell'UE da altri paesi terzi sono diminuite del 15,2 % rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre sono cresciute del 35,1 % rispetto al 2019.

---

<sup>32</sup> [https://www.gov.uk/government/news/uk-government-announces-extension-of-ce-mark-recognition-for-businesses?utm\\_medium=email&utm\\_campaign=govuk-notifications-topic&utm\\_source=16bd8618-3575-44cc-b015-b8fa30cc34c5&utm\\_content=immediately](https://www.gov.uk/government/news/uk-government-announces-extension-of-ce-mark-recognition-for-businesses?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications-topic&utm_source=16bd8618-3575-44cc-b015-b8fa30cc34c5&utm_content=immediately).

<sup>33</sup> Cifre basate sui dati di Eurostat.

<sup>34</sup> Nel 2019 i dati relativi agli scambi con il Regno Unito erano basati sui concetti statistici applicabili agli scambi tra gli Stati membri dell'UE. A partire da gennaio 2021 i dati sugli scambi con il Regno Unito aggregano gli scambi dell'UE con il Regno Unito, Irlanda del Nord esclusa, usando gli stessi concetti statistici applicabili agli scambi con un paese partner extra-UE; i dati sugli scambi dell'UE con l'Irlanda del Nord impiegano invece gli stessi concetti statistici applicabili agli scambi tra Stati membri. Gli scambi di merci con il Regno Unito sono pubblicati da Eurostat nelle serie di dati UE per gli scambi con paesi terzi (dati "extra UE").




Figura 1: Scambi di merci dell'UE con il Regno Unito rispetto agli scambi dell'UE con il resto del mondo, primi tre trimestri del 2019, 2022 e 2023, in miliardi di EUR Fonte: Eurostat.

Nei primi tre trimestri del 2023 gli scambi complessivi di merci con il Regno Unito ammontavano al 10,2 % degli scambi dell'UE con i partner internazionali; si tratta di un lieve aumento rispetto al 9,9 % del 2022 e di una diminuzione rispetto al 12,7 % del 2019.

Era destinato al Regno Unito il 13,2 % delle esportazioni UE (rispetto al 12,9 % nel 2022 e al 15,3 % nel 2019); il Regno Unito si è collocato così al secondo posto dopo gli Stati Uniti d'America (19,5 %). Il 7,3 % delle importazioni nell'UE proveniva dal Regno Unito (rispetto al 7,3 % nel 2022 e al 10,00 % nel 2019); il Regno Unito si è collocato così al terzo posto dopo la Cina (20,4 %) e gli Stati Uniti d'America (13,5 %).




Figura 2: Scambi di merci dell'UE con i primi tre partner internazionali, primi tre trimestri del 2019, 2022 e 2023, in % Fonte: Eurostat.

I settori in cui le esportazioni dell'UE verso il Regno Unito hanno registrato l'aumento più cospicuo nel 2023 rispetto al 2022 sono i macchinari e mezzi di trasporto (+14 %) e gli alimenti, bevande e tabacco (+11 %). Nel 2023 le importazioni nell'UE dal Regno Unito sono

cresciute soltanto per i macchinari e mezzi di trasporto (+15 %), e per gli alimenti, bevande e tabacco (+4 %), mentre sono diminuite per tutte le altre categorie di prodotti.




Figura 3: Scambi di merci dell'UE con il Regno Unito, secondo la classificazione tipo per il commercio internazionale (CTCI) per le merci, primi tre trimestri del 2019, 2022 e 2023, in miliardi di EUR Fonte: Eurostat.

#### 4.2. Servizi e investimenti, commercio digitale, proprietà intellettuale, appalti pubblici e piccole e medie imprese

Non sono emersi problemi di attuazione significativi per quanto riguarda i servizi e gli investimenti, il commercio digitale, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e le piccole e medie imprese.

Nella riunione dell'ottobre 2023 il comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale ha portato a termine il riesame dell'attuazione della disposizione in materia di **flussi transfrontalieri di dati** che, in conformità dell'articolo 201, paragrafo 2, si doveva effettuare al più tardi entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

Per quanto riguarda il **riconoscimento delle qualifiche professionali**, la Commissione ha esaminato la raccomandazione comune trasmessa nell'ottobre 2022 dal Consiglio degli architetti d'Europa e dall'Architects Registration Board del Regno Unito in conformità dell'articolo 158, paragrafo 3, dell'accordo, e il progetto di accordo sul reciproco riconoscimento.

A parere della Commissione la proposta è squilibrata e pregiudizievole per gli architetti dell'UE, perché concederebbe agli architetti qualificatisi nel Regno Unito un livello di riconoscimento analogo a quello di cui godevano quando il Regno Unito era uno Stato membro, mentre gli architetti qualificatisi in uno Stato membro dell'UE sarebbero tenuti a sostenere specifici esami professionali nel Regno Unito. Quest'asimmetria non è giustificata da nessuno dei motivi che possono dare luogo alle misure compensative definite nell'accordo.

Gli organismi professionali hanno presentato una versione riveduta della raccomandazione comune e un progetto di accordo sul reciproco riconoscimento, che tuttavia non risolvono l'asimmetria e che secondo la Commissione non costituiscono una base adeguata per avviare i negoziati.

Sono continuate con il Regno Unito le discussioni sulle sue norme relative alla mobilità globale delle imprese (Global Business Mobility) e sulle difficoltà che comportano per gli operatori dell'UE, in particolare gli onerosi **obblighi di sponsorizzazione** che i prestatori di servizi dell'UE devono soddisfare per prestare un servizio nel Regno Unito<sup>35</sup>. La Commissione continuerà a cercare una soluzione.

Nel settore della **proprietà intellettuale** l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e l'omologo ufficio del Regno Unito hanno avviato le discussioni sul rafforzamento della cooperazione previsto all'articolo 273 dell'accordo per mezzo di un memorandum d'intesa.

Nel 2023 i **flussi commerciali** tra l'UE e il Regno Unito hanno registrato l'andamento illustrato qui di seguito<sup>36</sup>.

Nei primi tre trimestri del 2023 l'UE ha esportato servizi verso il Regno Unito per un valore di 197 miliardi di EUR, il che rappresenta un incremento del 5,2 % rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 18,2 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Il valore delle importazioni nell'UE dal Regno Unito è ammontato a 152 miliardi di EUR, con un aumento del 4,6 % rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 17,9 % rispetto al 2019. Nel 2023 l'UE ha registrato un avanzo commerciale con il Regno Unito pari a 45 miliardi di EUR.

Per effettuare un confronto tra gli scambi dell'UE con il Regno Unito e gli scambi dell'UE con il resto del mondo nella prima metà del 2023, le esportazioni dell'UE verso altri paesi terzi sono lievemente diminuite dello 0,4 % rispetto allo stesso periodo del 2022 e sono aumentate del 28,7 % rispetto al 2019. Le importazioni dell'UE da altri paesi terzi sono aumentate del 4,9 % rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 28,8 % rispetto al 2019.

---

<sup>35</sup> Per ulteriori dettagli cfr. sezione 3.2. della seconda relazione della Commissione sull'attuazione dell'accordo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0118>.

<sup>36</sup> Cifre basate sui dati di Eurostat.




Figura 4: Scambi di servizi dell'UE con il Regno Unito rispetto agli scambi dell'UE con il resto del mondo, tre trimestri del 2019, 2022 e 2023, in miliardi di EUR Fonte: Eurostat.

Nei primi tre trimestri del 2023 gli scambi complessivi di servizi con il Regno Unito ammontavano al 19,1 % degli scambi complessivi dell'UE con i partner internazionali; si tratta di un lieve aumento rispetto al 18,7 % del 2022 e di una diminuzione rispetto al 2019 (20,5 %).

Nel 2023 il 20,1 % delle esportazioni UE era destinato al Regno Unito (rispetto al 19,2 % nel 2022 e al 21,5 % nel 2019); il Regno Unito si è collocato così al secondo posto dopo gli Stati Uniti (21,7 %). Il 18,0 % delle importazioni nell'UE proveniva dal Regno Unito (rispetto al 18,0 % nel 2022 e al 19,3 % nel 2019); il Regno Unito si è collocato così al secondo posto dopo gli Stati Uniti (33,6 %).




Figura 5: Scambi di servizi dell'UE con i primi tre partner internazionali, primi tre trimestri del 2019, 2022 e 2023, in % Fonte: Eurostat.

I settori in cui le esportazioni dell'UE verso il Regno Unito hanno registrato l'aumento più cospicuo nel 2023 rispetto al 2022 sono i viaggi (+19,2 %) e i servizi assicurativi e pensionistici(+12,4 %). I viaggi inoltre hanno fatto registrare l'incremento maggiore per le importazioni nell'UE dal Regno Unito (+19,3 %), seguiti dai servizi informatici e di telecomunicazione (+8,8 %).




Figura 6: Scambi di servizi dell'UE con il Regno Unito nei primi tre trimestri del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 2019, per tipo di servizio<sup>37</sup>, in miliardi di EUR Fonte: Eurostat.

### 4.3. Energia

Nell'attuale contesto geopolitico è particolarmente importante rafforzare la cooperazione nel campo dell'energia tra l'UE e il Regno Unito. L'importanza della cooperazione in questo settore è stata sottolineata durante la seconda riunione del consiglio di partenariato. La piena attuazione delle disposizioni dell'accordo nel settore dell'energia rimane però un compito impegnativo a causa della complessità della materia.

Sono stati realizzati soltanto progressi parziali nell'attuazione delle **nuove disposizioni relative agli scambi di energia elettrica** di cui all'articolo 312 e all'allegato 29 dell'accordo. Facendo seguito alla raccomandazione del comitato specializzato per l'energia del 7 febbraio 2023, i gestori dei sistemi di trasmissione dell'UE e del Regno Unito hanno comunicato informazioni supplementari, che però non indicavano un chiaro percorso da seguire per l'adozione delle nuove disposizioni, dal momento che rimangono dubbi sulla solidità e la validità per il futuro delle soluzioni potenziali. Il comitato specializzato per l'energia continua a vagliare opzioni e modalità per dare una risposta a tali dubbi.

Data la necessità di attuare una diversificazione rispetto ai combustibili fossili russi, la cooperazione di cui all'articolo 315 dell'accordo in materia di **sicurezza**

<sup>37</sup> I tipi di servizi compresi nella voce "altro" sono: SA - servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi, SB - servizi di manutenzione e riparazione, SE – costruzioni, SK - servizi personali, culturali e ricreativi, SL – beni e servizi delle amministrazioni pubbliche e servizi non classificati.

**dell'approvvigionamento** ha continuato a rivestire grande importanza. Nel 2023 le forniture di gas dal Regno Unito all'Unione europea sono rimaste cospicue, contribuendo così alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE e alla diversificazione delle fonti energetiche. In previsione dell'inverno 2023-2024 si sono tenuti scambi tecnici sulla preparazione nel settore del gas e dell'energia elettrica e sulla sicurezza delle operazioni offshore.

In conformità dell'articolo 319 dell'accordo, relativo a **energia rinnovabile ed efficienza energetica**, l'UE ha informato il Regno Unito di essersi posta traguardi più ambiziosi sulla base della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili<sup>38</sup> e della direttiva sull'efficienza energetica<sup>39</sup>.

La cooperazione nello **sviluppo dell'energia rinnovabile da impianti offshore** ha compiuto progressi, in linea con l'articolo 321 dell'accordo e nel quadro del memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di energia rinnovabile da impianti offshore tra i partecipanti alla cooperazione energetica nel Mare del Nord e il Regno Unito<sup>40</sup>.

L'UE e il Regno Unito hanno adottato misure per favorire la **cooperazione tra i rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione o trasporto e autorità di regolamentazione**, come dispongono gli articoli 317 e 318 dell'accordo. Si prevede che le modalità di lavoro per la collaborazione tra i gestori dei sistemi di trasporto del gas e di trasmissione dell'energia elettrica<sup>41</sup> e le autorità di regolamentazione<sup>42</sup> delle due parti saranno messe a punto nel 2024.

#### 4.4. Trasporti

L'attuazione dell'accordo nel settore dei trasporti è proseguita senza problemi, concentrandosi sull'esercizio effettivo dei diritti che le parti si sono riconosciute reciprocamente.

Nel settore della **sicurezza aerea** (safety) l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) ha approvato 1 delle 18 domande di convalida dei certificati rilasciati dall'autorità per l'aviazione civile del Regno Unito (Civil Aviation Authority), in conformità con l'articolo 446 in combinato disposto con l'allegato 30 dell'accordo. Coadiuvate dall'AESA, le autorità del Regno Unito hanno convalidato quattro dei cinque progetti presentati da richiedenti dell'UE. Tali dati confermano le previsioni in termini di attività di convalida.

---

<sup>38</sup> Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023L2413&qid=1699364355105>.

<sup>39</sup> Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione): [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOL\\_2023\\_231\\_R\\_0001&qid=1695186598766](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2023_231_R_0001&qid=1695186598766).

<sup>40</sup> Memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di energia rinnovabile da impianti offshore tra i partecipanti alla cooperazione energetica nel Mare del Nord, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra: <https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-12/NSEC%20UK%20MoU%20signed.pdf>.

<sup>41</sup> Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas nell'Unione e gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas nel Regno Unito.

<sup>42</sup> Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e autorità di regolamentazione nel Regno Unito.

Nel settore del **trasporto aereo**, alla fine del 2023 erano in vigore 23 accordi bilaterali<sup>43</sup> per servizi "all-cargo" tra uno Stato membro dell'UE e il Regno Unito in conformità dell'articolo 419, paragrafi 4 e 9, dell'accordo. Due di questi accordi (con la Croazia e la Slovenia) sono stati conclusi nel 2023.

Nel settore del **trasporto su strada** il comitato specializzato per il trasporto su strada ha adottato una decisione<sup>44</sup> in virtù dell'articolo 468, paragrafo 5, e dell'allegato 31, parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo, adattando le specifiche tecniche del tachigrafo intelligente 2 stabilite nel diritto dell'Unione<sup>45</sup>. Di conseguenza i trasportatori di merci su strada stabiliti nel Regno Unito sono tenuti a dotare i propri veicoli di tachigrafi intelligenti che soddisfano queste specifiche tecniche nel momento in cui intraprendono un viaggio ai sensi dell'articolo 462 dell'accordo.

A fini di completezza, nel settore del **trasporto ferroviario** che non è contemplato dall'accordo, il 20 giugno 2023 la Commissione ha adottato una proposta<sup>46</sup> di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità de collegamento fisso sotto la Manica.

Per quanto riguarda gli sviluppi nel Regno Unito, la normativa<sup>47</sup> in materia di **cabotaggio** è stata modificata, revocando il diritto dei trasportatori UE di svolgere questo tipo di attività dopo il viaggio a vuoto o in combinazione con attività di trasporto nel Regno Unito. È stato inoltre abolito il diritto dei trasportatori UE di svolgere attività di trasporto tra il Regno Unito e altri paesi terzi. Secondo il Regno Unito queste modifiche hanno lo scopo di allineare il grado di apertura del mercato nazionale agli obblighi che l'accordo impone al Regno Unito.

#### 4.5. Pesca

Nel settore della pesca l'attuazione delle disposizioni dell'accordo ha compiuto validi progressi.

---

<sup>43</sup> Gli Stati membri seguenti hanno firmato accordi bilaterali con il Regno Unito: Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.

<sup>44</sup> Decisione n. 1/2023 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 23 novembre 2023, recante adattamento delle specifiche tecniche del tachigrafo intelligente 2: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2024/293/oj>.

<sup>45</sup> Allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1228[2] e (UE) 2023/980: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32023R0980>.

<sup>46</sup> Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0328>.

<sup>47</sup> The Drivers' Hours, Tachographs, International Road Haulage and Licensing of Operators (Amendment) Regulations 2022: <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2022/1260/contents/made>.



Per migliorare la **gestione sostenibile degli stock ittici condivisi**, nel 2023 il comitato specializzato per la pesca ha adottato varie decisioni e raccomandazioni, tra cui orientamenti comuni per la notifica delle misure di gestione all'altra parte<sup>48</sup>.

La Commissione ha continuato a discutere con il Regno Unito le **misure di gestione** notificate in virtù dell'articolo 496, paragrafo 3, dell'accordo che potrebbero avere ripercussioni sulle navi delle due parti.

La Commissione e le autorità del Regno Unito, del Baliato di Jersey e del Baliato di Guernsey hanno iniziato ad attuare le modalità relative al tipo e alle condizioni delle attività di pesca che i pescherecci dell'UE intraprendono nelle acque del Baliato di Jersey e del Baliato di Guernsey secondo il disposto dell'articolo 502 dell'accordo.

A dicembre l'UE e il Regno Unito hanno concluso le consultazioni annuali previste dall'articolo 498 dell'accordo, volte a stabilire il **totale ammissibile di catture** degli stock condivisi nel 2024. Le parti hanno raggiunto un accordo globale che contempla tutti gli stock, garantendo così alla flotta dell'UE possibilità di pesca superiori a 388 000 tonnellate, per un valore stimato attorno a 1 miliardo di EUR sulla base dei prezzi storici degli sbarchi adeguati all'inflazione.

Nei contatti allacciati con il Regno Unito nel corso del 2023, l'UE ha sottolineato l'importanza di stabilire le modalità dell'**accesso reciproco alle acque** a partire da luglio 2026.

#### 4.6. Coordinamento della sicurezza sociale

La cooperazione è stata costruttiva: le due parti si sono impegnate a risolvere gli eventuali problemi che potrebbero emergere nell'attuazione del **protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale** dell'accordo ("protocollo").

Per agevolare la trasmissione dei dati e chiarire taluni aspetti finanziari il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha adottato due decisioni<sup>49</sup>.

Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha svolto un lavoro tecnico su temi quali le modifiche minime supplementari ai documenti elettronici strutturati e le modifiche minime potenziali ai documenti portatili, le procedure da seguire per il rimborso delle prestazioni di malattia e il recepimento delle decisioni pertinenti della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

#### 4.7. Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale

L'attuazione dell'accordo per quanto riguarda la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie è proseguita senza difficoltà.

In materia di **scambi di profili DNA e impronte digitali**, alla fine del 2023 19 Stati membri<sup>50</sup> e il Regno Unito si erano reciprocamente concessi l'accesso alle rispettive banche

---

<sup>48</sup> Per dettagli cfr. allegato 3.

<sup>49</sup> Per dettagli cfr. allegato 3.

dati nazionali sul DNA per la consultazione automatizzata, conformemente all'articolo 530 dell'accordo. 12 Stati membri<sup>51</sup> hanno concordato con il Regno Unito il reciproco accesso alle banche dati delle impronte digitali, conformemente all'articolo 534 dell'accordo.

Quanto al **trasferimento dei dati del codice di prenotazione** (PNR) da parte dei vettori aerei al Regno Unito per i voli tra l'UE e il Regno Unito, a norma dell'articolo 552, paragrafo 15, dell'accordo, il periodo transitorio è scaduto il 31 dicembre 2023<sup>52</sup>. Dal 1° gennaio 2024 il Regno Unito deve cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la loro partenza dal Regno Unito, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservarli.

Per agevolare la cooperazione in materia penale, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie ha adottato un modulo standard<sup>53</sup> per le richieste di **assistenza giudiziaria in materia penale**, secondo il disposto dell'articolo 635 dell'accordo. Dal 1° settembre 2023 le autorità competenti hanno l'obbligo di usare questo modulo, che riporta tutte le informazioni necessarie ai fini di una richiesta di assistenza giudiziaria.

#### 4.8. Associazione del Regno Unito a taluni programmi dell'Unione

Un importante progresso nell'attuazione dell'accordo è stato compiuto con l'associazione del Regno Unito a taluni programmi in conformità della parte quinta dell'accordo, con conseguente ampliamento delle possibilità di cooperazione nei settori della scienza, della ricerca e dell'innovazione.

I protocolli I e II, adottati il 4 dicembre 2023 dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione, contemplano le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione del Regno Unito, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, a Orizzonte Europa e alla componente Copernicus del programma spaziale (protocollo I), così come l'accesso ai servizi della componente sorveglianza dello spazio e tracciamento dell'UE del programma spaziale (protocollo II). Il Regno Unito ha scelto di non partecipare al programma di ricerca e formazione di Euratom né all'impresa comune Fusion for Energy.

L'associazione del Regno Unito a Orizzonte Europa ha effetto dal 1° gennaio 2024: i soggetti del Regno Unito possono quindi firmare convenzioni di sovvenzione e ricevere finanziamenti nell'ambito dei programmi pertinenti a partire dal quarto anno del quadro finanziario

---

<sup>50</sup> Austria, Belgio, Cechia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria.

<sup>51</sup> Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Francia, Germania, Lituania, Paesi Bassi, Romania, Svezia e Ungheria.

<sup>52</sup> Decisione n. 2/2022 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 21 dicembre 2022, relativa alla proroga del periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la loro partenza dal Regno Unito: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2022/2549/oj>.

<sup>53</sup> Decisione n. 1/2023 del comitato specializzato istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera r), dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 19 giugno 2023, che istituisce un modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_.2023.199.01.0103.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A199%3AFUL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.199.01.0103.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A199%3AFUL).

pluriennale vigente. Fino a tale data le disposizioni transitorie della Commissione per i paesi interessati dal processo di associazione a Orizzonte Europa avevano consentito di valutare i soggetti del Regno Unito alle stesse condizioni di quelle dei paesi già associati.

## 5. Evoluzione del diritto del Regno Unito

La Commissione ha continuato a monitorare da vicino gli sviluppi normativi nel Regno Unito, con particolare attenzione per il relativo impatto sugli impegni sottoscritti nel quadro dell'accordo.

Nella sezione che segue sono illustrati in maniera sintetica gli sviluppi dell'applicabile normativa trasversale del Regno Unito (punto 5.1.) e quelli afferenti alla parità di condizioni (punto 5.2.), concentrando l'esame sulle proposte legislative più rilevanti (progetti di legge) e sui principali atti legislativi adottati (leggi). Nel caso degli atti normativi adottati, la relazione ne evidenzia la pertinenza per l'accordo. Non sono riportati né gli annunci riguardanti iniziative future né le consultazioni pubbliche che, sebbene possano fornire indicazioni sull'indirizzo delle politiche, darebbero luogo a conclusioni premature in merito alla loro pertinenza per l'accordo.

### 5.1. Questioni trasversali

Nel 2023 sono state approvate due importanti leggi e sono stati presentati due progetti di legge che potrebbero incidere sul funzionamento dell'accordo in molti settori. Un progetto di legge che sollevava gravi preoccupazioni in merito alla compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo è stato ritirato.

La **Retained EU Law (Revocation and Reform) Act**<sup>54</sup> (legge sul diritto dell'UE conservato (revoca e riforma)) è stata approvata il 29 giugno 2023. La legge dispone la revoca entro la fine del 2023 di alcune norme dell'UE conservate e rimuove lo status speciale di tutte le norme dell'UE conservate nell'ordinamento giuridico del Regno Unito<sup>55</sup>. Delega alle autorità del Regno Unito notevoli poteri di revoca o modifica delle norme dell'UE conservate.

La Commissione ha seguito da vicino gli sviluppi dell'adozione di questo provvedimento e la relativa compatibilità con gli impegni assunti dal Regno Unito nel quadro dell'accordo. Nella risposta ufficiale al vicepresidente Šefčovič e in una serie di riunioni tecniche le autorità del Regno Unito hanno informato la Commissione che il provvedimento non si propone di ridurre i livelli di tutela nelle questioni connesse al lavoro, all'ambiente e al clima nel quadro dell'accordo. Sarà comunque necessario proseguire il monitoraggio per accertare la conformità alla luce sia degli ampi poteri di cui godono le autorità del Regno Unito per

---

<sup>54</sup> Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023:  
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/28/contents/enacted>.

<sup>55</sup> Il diritto dell'UE conservato è l'insieme di norme dell'UE che il Regno Unito ha mantenuto alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) per evitare un "precipizio" normativo.

quanto riguarda la modifica del diritto dell'UE conservato sia del ruolo dei giudici del Regno Unito nell'interpretare la normativa dell'UE conservata<sup>56</sup>.

Il 20 luglio 2023 è stata approvata l'**Illegal Immigration Act**<sup>57</sup> (legge sull'immigrazione illegale) in base alla quale a coloro che entrano nel Regno Unito illegalmente non sarà concesso di rimanere; saranno trattenuti e rapidamente rimpatriati o espulsi verso un altro paese. Il 7 dicembre 2023 è stato presentato il **Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill**<sup>58</sup> (progetto di legge sulla sicurezza del Ruanda (asilo e immigrazione)), che dichiara il Ruanda paese sicuro verso il quale è possibile espellere persone dal Regno Unito. Nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), della Human Rights Act (legge sui diritti umani) del Regno Unito, il ministro dell'Interno ha ammesso di "[...] non essere in grado di affermare che [...] le disposizioni del Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill siano compatibili con i diritti sanciti dalla Convenzione; il governo chiede tuttavia alla Camera di approvare il progetto di legge"<sup>59</sup>. La Commissione nota con preoccupazione questi sviluppi e si attende che il Regno Unito rispetti gli obblighi internazionali che gli incombono, in particolare quelli imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che costituiscono la base della cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale nel quadro dell'accordo.

Nel marzo 2023 il governo del Regno Unito ha presentato una nuova versione del **Data Protection and Digital Information (No 2) Bill**<sup>60</sup> (progetto di legge in materia di protezione dei dati e informazioni digitali (n. 2)). Il progetto di legge si propone di riformare la disciplina della protezione dei dati vigente nel Regno Unito, sulla quale la Commissione ha basato le decisioni di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali. Il progetto di legge intende introdurre cambiamenti in molti ambiti, in particolare per quanto riguarda le basi giuridiche del trattamento dei dati personali, l'esercizio dei diritti dell'interessato, le norme per il trasferimento dei dati personali verso altri paesi e l'istituzione e il funzionamento dell'autorità indipendente di controllo della protezione dei dati. La Commissione continuerà a monitorare attentamente l'iter legislativo.

Nell'aprile del 2023 il governo del Regno Unito ha presentato il **Digital Markets, Competition and Consumers Bill**<sup>61</sup> (progetto di legge sui mercati digitali, la concorrenza e i consumatori). Il progetto di legge disciplina la concorrenza nei mercati digitali e designa le imprese aventi status di mercato strategico. Intende riformare alcuni aspetti del diritto della concorrenza e istituisce due regimi distinti per l'applicazione della normativa in materia di tutela dei consumatori nella sfera civile: un regime giudiziario e un regime di applicazione diretta amministrato dall'autorità garante della concorrenza e dei mercati del Regno Unito. La Commissione continuerà a monitorare attentamente l'iter legislativo.

---

<sup>56</sup> A questo proposito i giudici del Regno Unito dovrebbero rispettare la sezione 29 della European Union (Future Relationship) Act (legge sull'Unione europea - relazioni future) del 2020, che impone d'intendere la normativa interna con gli adattamenti necessari per rispettare l'accordo.

<sup>57</sup> Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023: <https://www.gov.uk/government/collections/illegal-migration-bill>.

<sup>58</sup> Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: <https://bills.parliament.uk/bills/3540/publications>.

<sup>59</sup> Cfr. note esplicative al Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: <https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-04/0038/230038.pdf>.

<sup>60</sup> Data Protection and Digital Information Bill: <https://bills.parliament.uk/bills/3430>.

<sup>61</sup> Digital Markets, Competition and Consumers Bill: <https://bills.parliament.uk/bills/3453>.

Il **Bill of Rights Bill**<sup>62</sup> (progetto di legge sulla Carta dei diritti) presentato nel 2022 è stato ritirato il 27 giugno 2023.

## 5.2. Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile

La Commissione monitora scrupolosamente gli sviluppi normativi in questo settore e se necessario chiede chiarimenti al Regno Unito.

### 5.2.1. Controllo delle sovvenzioni e fiscalità

Nel gennaio 2023 sono stati adottati tre tipi di sovvenzioni esenti per categoria, le "**Streamlined Routes**"<sup>63</sup>. Le tre Streamlined Routes riguardano i) ricerca, sviluppo e innovazione; ii) uso dell'energia; iii) crescita locale; esentano le autorità pubbliche dall'obbligo di valutare le misure di sovvenzione sulla base dei relativi principi.

La Commissione ha continuato a monitorare l'attuazione dei provvedimenti normativi adottati in precedenza che sono entrati in vigore nel 2023, come il nuovo regime di controllo delle sovvenzioni previsto dalla Subsidy Control Act (legge relativa al controllo delle sovvenzioni) del 2022<sup>64</sup>. Ha chiesto al Regno Unito precisazioni su un pacchetto di misure sui costi dell'energia elettrica per le industrie ad alta intensità di energia<sup>65</sup> e un aggiornamento sulle zone di investimento e sui porti franchi.

### 5.2.2. Norme sociali e del lavoro, ambiente e clima

Nel settore delle **norme sociali e del lavoro** la Commissione ha seguito gli sviluppi concernenti l'adozione e l'attuazione della **Strikes (Minimum Service Levels) Act** (legge sugli scioperi - livelli minimi di servizio) del 2023<sup>66</sup>, che conferisce al governo del Regno Unito il potere di fissare obblighi minimi di servizio durante gli scioperi di determinati settori dei servizi pubblici.

In seguito alla segnalazione<sup>67</sup> fatta dal Trades Union Congress all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in merito a presunti attacchi al diritto di sciopero dei lavoratori, il 17 luglio 2023 la commissione OIL per l'applicazione delle norme ha esortato il governo del Regno Unito a favorire il dialogo con le parti sociali e a garantire il rispetto, in qualsiasi provvedimento normativo nuovo o vigente, delle norme internazionali in materia

---

<sup>62</sup> Bill of Rights Bill: <https://bills.parliament.uk/bills/3227>.

<sup>63</sup> Subsidy Control Act 2022: Streamlined Routes: <https://www.gov.uk/government/publications/subsidy-control-act-2022-streamlined-routes>.

<sup>64</sup> Subsidy Control Act 2022: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/23/enacted>.

<sup>65</sup> British Industry Supercharger: Capacity Market consultation and EIS government response: <https://www.gov.uk/government/consultations/british-industry-supercharger-capacity-market-consultation-and-eis-government-response>.

<sup>66</sup> Strikes (Minimum Service Levels) Act 2023: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/39/enacted>.

<sup>67</sup> Segnalazione del TUC alla commissione di esperti dell'OIL: <https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/2022-09/ILOsubmission2022.pdf>.

di libertà di associazione<sup>68</sup>. Rimane da verificare in che modo si darà seguito a tali raccomandazioni.

Il 13 luglio 2023 l'Alta Corte del Regno Unito ha annullato lo strumento normativo che consente alle agenzie per l'impiego di fornire consapevolmente lavoratori temporanei a un datore di lavoro per svolgere le mansioni di lavoratori che partecipano a uno sciopero<sup>69</sup>.

Nel settore dell'**ambiente e del clima** il Regno Unito ha approvato atti di diritto derivato<sup>70</sup> che, nell'ambito del suo sistema di scambio delle emissioni (ETS), riducono il numero di quote da mettere all'asta dal 2024 in poi per potenziare gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione. La Commissione ha monitorato queste modifiche al pari di altri sviluppi, come il calo dei prezzi dell'ETS del Regno Unito, da cui è derivato un divario rispetto ai prezzi dell'ETS dell'UE, e l'adozione da parte della Climate Change Committee (commissione per i cambiamenti climatici) della relazione 2023 al parlamento<sup>71</sup> sull'andamento della riduzione delle emissioni e la valutazione degli annunci e sviluppi in materia di zero emissioni nette nel Regno Unito<sup>72</sup>.

La Commissione ha monitorato lo sviluppo della politica in materia di sostanze chimiche nel Regno Unito (REACH UK) e le differenze che la separano da quella dell'UE (REACH UE).

## 6. Conclusioni

L'accordo non sostituisce, né può sostituire, l'appartenenza all'UE. Il fatto di rimanere fuori dal mercato unico dell'UE e dalle sue politiche ha inevitabili ripercussioni sugli scambi, l'accesso al mercato e l'ampiezza della cooperazione.

Tuttavia, come si è già sottolineato<sup>73</sup>, l'accordo è un ottimo strumento per l'UE. Rappresenta un giusto punto di equilibrio tra i diritti e gli obblighi di entrambe le parti, offre un vasto accesso al mercato e consente un'ampia collaborazione.

La Commissione resta pienamente impegnata a portare avanti l'attuazione dell'accordo e a lavorare insieme al Regno Unito a tal fine, in uno spirito di costruttiva cooperazione.

---

<sup>68</sup> Resoconti delle deliberazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms\\_888016.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_888016.pdf).

<sup>69</sup> Causa n.: CO/3337/2022 CO/3346/2022 CO/3532/2022: <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/07/ASLEF-v-Secretary-of-State-for-Business-and-Trade-judgment-130723.pdf>.

<sup>70</sup> The Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme Auctioning (Amendment) Regulations 2023: <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2023/994/contents/made>.

<sup>71</sup> Progress in reducing emissions 2023 Report to Parliament: <https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2023/06/Progress-in-reducing-UK-emissions-2023-Report-to-Parliament-1.pdf>.

<sup>72</sup> CCC assessment of recent announcements and developments on Net Zero: <https://www.theccc.org.uk/2023/10/12/ccc-assessment-of-recent-announcements-and-developments-on-net-zero/>.

<sup>73</sup> Relazione annuale sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

[https://commission.europa.eu/publications/annual-report-implementation-and-application-trade-and-cooperation-agreement-between-european-union\\_it](https://commission.europa.eu/publications/annual-report-implementation-and-application-trade-and-cooperation-agreement-between-european-union_it).

## Allegato 1: Riunioni degli organi misti e delle altre strutture istituiti in virtù dell'accordo nel 2023

<b>Data</b>	<b>Organo misto/struttura</b>
7-9 marzo	Pesca (gruppo di lavoro): 4 <sup>a</sup> riunione
9 marzo	Gruppo consultivo interno dell'UE: 6 <sup>a</sup> riunione
24 marzo	Consiglio di partenariato: 2 <sup>a</sup> riunione
18-20 aprile	Pesca (gruppo di lavoro): 5 <sup>a</sup> riunione
1 <sup>o</sup> giugno	Trasporto aereo (comitato specializzato): 3 <sup>a</sup> riunione
19 giugno	Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale (comitato specializzato): 3 <sup>a</sup> riunione
21 giugno	Gruppo consultivo interno dell'UE: 7 <sup>a</sup> riunione
27 giugno	Pesca (comitato specializzato): 6 <sup>a</sup> riunione
28 giugno	Coordinamento della sicurezza sociale (comitato specializzato) 3 <sup>a</sup> riunione
3-4 luglio	Assemblea parlamentare di partenariato: 3 <sup>a</sup> riunione
26 luglio	Pesca (gruppo di lavoro): 6 <sup>a</sup> riunione
22 Settembre	Pesca (comitato specializzato): 7 <sup>a</sup> riunione
27 Settembre	Cooperazione doganale e regole di origine (comitato commerciale specializzato): 3 <sup>a</sup> riunione
4 ottobre	Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile (comitato commerciale specializzato) 3 <sup>a</sup> riunione
9 ottobre	Servizi, investimenti e commercio digitale (comitato commerciale specializzato): 3 <sup>a</sup> riunione
11 ottobre	Misure sanitarie e fitosanitarie (comitato commerciale specializzato): 3 <sup>a</sup> riunione
13 ottobre	Gruppo consultivo interno dell'UE: 8 <sup>a</sup> riunione
18 ottobre	Ostacoli tecnici agli scambi (comitato commerciale specializzato): 3 <sup>a</sup> riunione
19 ottobre	Cooperazione amministrativa in materia di IVA e recupero crediti da dazi e imposte (comitato commerciale specializzato): 3 <sup>a</sup> riunione
23 ottobre	Proprietà intellettuale (comitato commerciale specializzato): 3 <sup>a</sup> riunione
6 novembre	Cooperazione regolamentare (comitato commerciale specializzato): 3 <sup>a</sup> riunione
7 novembre	Forum della società civile: 2 <sup>a</sup> riunione
8 novembre	Merci (comitato commerciale specializzato): 3 <sup>a</sup> riunione
9 novembre	Energia (comitato specializzato): 4 <sup>a</sup> riunione
16 novembre	Appalti pubblici (comitato commerciale specializzato): 3 <sup>a</sup> riunione
23 novembre	Trasporto su strada (comitato specializzato): 3 <sup>a</sup> riunione
30 novembre	Sicurezza aerea (comitato specializzato): 3 <sup>a</sup> riunione
4-5 dicembre	Assemblea parlamentare di partenariato: 4 <sup>a</sup> riunione
4 dicembre	Partecipazione ai programmi dell'Unione (comitato specializzato): 3 <sup>a</sup> riunione
7 dicembre	Comitato commerciale di partenariato 3 <sup>a</sup> riunione

## Allegato 2: Panoramica delle azioni approvate dal consiglio di partenariato il 24 marzo 2023

Materia	Stato di avanzamento
Associazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione	<b>REALIZZATA:</b> associazione a Orizzonte Europa e Copernicus a partire dal 1° gennaio 2024. Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione ha adottato i protocolli dell'accordo il 4 dicembre 2023.
Disposizioni relative agli scambi di energia elettrica e cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica	Il 10 luglio sono stati ricevuti ulteriori contributi tecnici dai gestori dei sistemi di trasmissione. Il fascicolo è in corso di valutazione; continuano periodicamente le discussioni con il Regno Unito.
Memorandum d'intesa sulla cooperazione regolamentare in materia di servizi finanziari	<b>REALIZZATA:</b> il memorandum d'intesa è stato firmato il 27 giugno 2023 ed è operativo.
Memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di proprietà intellettuale tra l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e l'Ufficio del Regno Unito per la proprietà intellettuale (UKIPO)	Sono in corso discussioni tra l'EUIPO e l'UKIPO.
Regno Unito: legge sul diritto dell'UE conservato	<b>REALIZZATA:</b> il 2 luglio 2023 si è tenuta una riunione tecnica tra i servizi della Commissione e il Regno Unito. Il Regno Unito ha illustrato il contenuto della legge.
Regno Unito: progetto di legge sulla Carta dei diritti	<b>OBSOLETA:</b> il Regno Unito ha ritirato il progetto di legge.
Modello di regolamento interno per i gruppi di lavoro istituiti nell'ambito dell'accordo	<b>REALIZZATA:</b> il regolamento è stato concordato con il Regno Unito a livello tecnico. Il 28 settembre il Consiglio ha adottato la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare sul tema. Ciò consente l'operatività dei gruppi di lavoro per i prodotti biologici, i veicoli a motore e loro parti, i medicinali e il coordinamento della sicurezza sociale.
Dialogo sulla lotta al terrorismo	<b>REALIZZATA:</b> il dialogo ha avuto luogo il 2 febbraio 2024.
Dialogo sulle questioni riguardanti il ciberspazio	<b>REALIZZATA:</b> il dialogo ha avuto luogo il 14 dicembre 2023.
Comunicazione di informazioni al Regno Unito da parte dell'UE sulle misure dell'Unione applicabili alle importazioni di molluschi bivalvi vivi e patate da semina	<b>REALIZZATA:</b> informazioni fornite il 3 aprile 2023.



Attivazione del protocollo IVA nel quadro dell'accordo	<b>REALIZZATA:</b> il comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte ha adottato le quattro decisioni necessarie per l'attivazione del protocollo IVA il 19 ottobre 2023.
--	--

### Allegato 3: Decisioni e raccomandazioni adottate dal consiglio di partenariato o dai comitati istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

**Raccomandazione n. 1/2023 del comitato specializzato per l'energia** istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 7 febbraio 2023, a ciascuna parte in merito alle rispettive richieste ai gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica di mettere a punto procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica<sup>74</sup>.

**Decisione n. 1/2023 del comitato specializzato** istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera r), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 19 giugno 2023, che istituisce un modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria<sup>75</sup>.

**Decisione n. 1/2023 del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale** istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 10 marzo 2023, per quanto riguarda l'utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale per la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento<sup>76</sup>.

**Decisione n. 2/2023 del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale** istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 28 giugno 2023, per quanto riguarda la designazione dell'istituto finanziario di riferimento per determinare il tasso degli interessi di mora e il tasso di cambio per le conversioni valutarie, come pure la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione valutaria<sup>77</sup>.

**Decisione n. 1/2023 del comitato specializzato per la pesca** di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e

<sup>74</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:22023D0425>.

<sup>75</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:22023D1621>.

<sup>76</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:22023D0698>.

<sup>77</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:22023D1460>.

Irlanda del Nord, dall'altra, del 24 luglio 2023, per quanto riguarda il meccanismo per il trasferimento volontario, nel corso dell'anno, delle possibilità di pesca<sup>78</sup>.

**Raccomandazione n. 1/2023 del comitato specializzato per la pesca** di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 24 luglio 2023, per quanto riguarda gli orientamenti per le notifiche a norma dell'articolo 496, paragrafo 3, dell'accordo<sup>79</sup>.

**Raccomandazione n. 2/2023 del comitato specializzato per la pesca** di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 24 luglio 2023, per quanto riguarda l'allineamento delle zone di gestione della limanda, della passera lingua di cane, del rombo chiodato e del rombo liscio<sup>80</sup>.

**Raccomandazione n. 3/2023 del comitato specializzato per la pesca** di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 1° dicembre 2023, per quanto riguarda l'allineamento delle zone di gestione per quanto riguarda l'allineamento delle zone di gestione della passera di mare e del merlano<sup>81</sup>.

**Decisione n. 1/2023 del comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte** istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 19 ottobre 2023, sulla procedura per la conclusione di un accordo sui livelli dei servizi<sup>82</sup>.

**Decisione n. 2/2023 del comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di iva e il recupero crediti da dazi e imposte** istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 19 ottobre 2023, sull'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione ai sistemi di informazione europei<sup>83</sup>.

**Decisione n. 3/2023 del comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte** istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna E Irlanda del

---

<sup>78</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2023.198.01.0039.01.ITA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.198.01.0039.01.ITA).

<sup>79</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2023.198.01.0041.01.ITA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.198.01.0041.01.ITA).

<sup>80</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2023.198.01.0044.01.ITA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.198.01.0044.01.ITA).

<sup>81</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L\\_202400626](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400626).

<sup>82</sup> <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/2472/oj>.

<sup>83</sup> <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/2473>.

Nord, dall'altra, del 19 ottobre 2023, che stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni relative all'assistenza in materia di recupero di cui al protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti<sup>84</sup>.

**Decisione n. 4/2023 del comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di iva e il recupero crediti da dazi e imposte** istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 19 ottobre 2023, sui moduli standard per la comunicazione di informazioni e dati statistici, la trasmissione di informazioni mediante la rete comune di comunicazione e le modalità pratiche per l'organizzazione di contatti fra uffici centrali di collegamento e servizi di collegamento<sup>85</sup>.

**Decisione n. 1/2023 del comitato specializzato per il trasporto su strada** istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 23 novembre 2023, recante adattamento delle specifiche tecniche del tachigrafo intelligente<sup>86</sup>.

**Decisione n. 1/2023 del comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione** istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera s), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 4 dicembre 2023, che adotta i protocolli I e II e modifica l'allegato 47 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione<sup>87</sup>.

**Decisione n. 1/2023 del consiglio di partenariato** istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 21 dicembre 2023, per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici<sup>88</sup>.

---

<sup>84</sup> <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/2474/oj>.

<sup>85</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L\\_202302475](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202302475).

<sup>86</sup> <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2024/293/oj>.

<sup>87</sup> <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/2731>.

<sup>88</sup> [EUR-Lex - 22023D2891 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).